

Pubblicato il 04/08/2025

N. 01875/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2025, proposto da Sansone Simona, Di Giovanna Teresa, Lo Grasso Maria Grazia, Ventura Alessandra, Tiralongo Giuseppina, Di Simone Salvatore, Bruccino Manuela, Maravigna Agata, Toscano Rosa, Canicattì Simona, Taormina Francesca, Rizzo Chiara, Cultrera Monique, Severino Marco, Lupo Michela, Mammano Donata Valentina, Criscione Linda, Di Bella Daniela, Calabrese Francesca e Bagnasco Stefania, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Valenza e Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e Ufficio Territoriale di Palermo, Ufficio Territoriale di Catania, Ufficio Territoriale di Agrigento, Ufficio Territoriale di Messina, Ufficio Territoriale di Trapani, Ufficio Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Enna e Sede di Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Ragusa e Ufficio Territoriale di Siracusa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e

difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

- di Corso Giacomina Rita, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- di Aglieri Rinella Maria, Amato Concetta Giuseppa Antonella, Caracausi Serena, Congi Gianfranco, Passarello Santa, Ammendolia Gaetana, Corso Giacomina Maria Rita, Parrino Giuseppe e Russo Maria Paola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto m.pi.AOOGABMI. n. 158 del 31.07.2024, con cui il Ministero resistente ha approvato le “disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025”;
- del Decreto 34278 del 08.08.2024 (e successivi decreti di rettifica) con cui il Ministero dell'istruzione - USR Sicilia ha approvato la ripartizione del contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'a.s. 2024/2025;
- degli Avvisi n. 34280 del 08.08.2024, n. 34785 del 12.08.2024, n. 34955 del 12.08.2024 e 37557 del 27/08/2024, con cui il Ministero dell'istruzione ha avviato la “Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 2024/25” e dei relativi allegati;
- dell'Avviso n. 35696 del 19.08.2024 con cui il Ministero dell'Istruzione ha comunicato gli esiti della Fase 1, e dunque dell'“assegnazione candidati su provincia/insegnamento” e dei relativi allegati;
- dell'Avviso n. 35700 del 19.08.2024 con cui il Ministero dell'Istruzione ha avviato la Fase 2, invitando i candidati ad esprimere la preferenza per la sede;
- dell'Avviso n. 36347 del 21.08.2024 con cui il Ministero dell'Istruzione ha comunicato gli esiti della Fase 2, e dunque dell'“assegnazione candidati su sede” e dei relativi allegati;

- del Decreto del Dirigente dell'Ambito territoriale di Trapani
m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO UFFICIALE.U.001274.23-08-2024.h.17:41;
- del Decreto del Dirigente dell'Ambito territoriale di Agrigento
m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0013153.21-08-2024.h.16:49,
successivamente rettificato con Decreto m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0013231.22-08-2024.h.17:25;
- del Decreto del Dirigente dell'Ambito territoriale di Catania
m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.002243.21-08-2024.h.20:06;
- del Decreto del Dirigente dell'Ambito territoriale di Palermo
m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019693.21-08-2024.h.16:18;
- del Decreto del Dirigente dell'Ambito territoriale di Siracusa
m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0013805.22-08-2024.h.19:36;
- del Decreto del Dirigente dell'Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna
m_pi.AOOUSPCL-EN.REGISTRO UFFICIALE.U.0016431.21-08-
2024.h.19:20;
- del Decreto del Dirigente dell'Ambito territoriale di Messina
m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0019268.21-08-
2024.h.17:14;
- del Decreto del Dirigente dell'Ambito territoriale di Ragusa
m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE.U.0003779.21-08-2024.h.
15:10;
- dei bollettini con le nomine adottati dai singoli Uffici Provinciali Scolastici
della Sicilia;
- dei provvedimenti di immissione in ruolo adottati sulla scorta del predetto
provvedimento;
- ove possa occorrere, e per quanto di ragione, del D.M. 111 del 06.06.2024,
relativo all'espletamento della procedura straordinaria in attuazione dell'art.
14, comma 1, lettera c) bis, d.l. 19/2024;
- degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali rispetto a quelli sopra
individuati;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata quale resistente, rappresentata dalla difesa erariale, e della controinteressata Corso Giacomina Rita;

Vista l'ordinanza n. 88 del 13.2.2025 con la quale, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., è stata fissata udienza per la trattazione del merito, sono stati disposti incumbenti istruttori ed è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzandosi la notifica per pubblici proclami;

Visti gli adempimenti agli incumbenti disposti dalla superiore ordinanza di cui al deposito di parte resistente del 7.3.2025 e di parte ricorrente del 14.3.2025;

Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'atto introduttivo - ritualmente notificato e depositato inizialmente presso il T.a.r. Lazio il quale, con ordinanza n. 552/2025, ha declinato la propria competenza in favore del T.a.r. Palermo - i docenti ricorrenti sono insorti avverso gli atti (meglio specificati in epigrafe) con i quali l'Ufficio scolastico della Regione Sicilia ha disposto l'immissione in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025.

In particolare, con decreto dipartimentale n. 499/2020 (successivamente modificato con il decreto del capo Dipartimento n. 649/2020, il decreto del capo Dipartimento 749/2020 e il decreto del capo Dipartimento n. 23/2022), l'Amministrazione resistente ha bandito il *“concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, con il quale giungere alla copertura di complessivi n. 25.000, posti autorizzati nella previsione della vacanza e

disponibilità per il biennio 2020/2021 - 2021/2022. La procedura concorsuale di che trattasi era finalizzata all'assunzione di un numero di docenti sufficiente ad assicurare la copertura del fabbisogno previsto non solo nell'anno allora in corso, ma anche per gli anni a venire. I ricorrenti hanno partecipato alla predetta procedura concorsuale e sono stati inseriti nella graduatoria di merito per la Regione Siciliana relativa nella classe di concorso ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado, approvata con Decreto n. 17726 del 21.04.2023 (e successive rettifiche fino alla versione finale), collocandosi nelle posizioni che vanno dal numero 112 (Simona Sansone) al numero 146 (Bagnasco Stefania). Detta graduatoria è già stata utilizzata per le precedenti immissioni in ruolo fino alla posizione 111.

L'Ufficio scolastico regionale resistente, in relazione all'anno scolastico 2024/2025, nell'esercizio del proprio potere ministeriale di individuazione annuale del contingente di immissione a ruolo del personale docente in base al fabbisogno, ha adottato con l'Avviso n. 30849 del 18.07.2024, contenente *“gli elenchi dei docenti collocati in posizione successiva all'ultimo candidato destinatario di nomina o rinunciante alla stessa nelle precedenti operazioni di reclutamento”*. Negli allegati a corredo dell'Avviso è indicata la graduatoria da cui attingere per le immissioni in ruolo nella classe di concorso ADSS, la Graduatoria GM22, ovvero la graduatoria di merito del concorso n. 499 del 2020, in cui sono stati inseriti i ricorrenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha provveduto con il decreto n. 11 del 6.6.2024 a disporre le modalità di svolgimento della procedura, in particolare all'art. 3 afferma che *“completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno. Entro il termine di attivazione della procedura di cui al successivo comma 3, gli USR possono procedere ad eventuali scorrimenti in caso di rinuncia da parte degli aspiranti individuati”*.

Successivamente, con il Decreto m_pi.AOOGABMI n. 158 del 31-07-2024 e relativi allegati, il Miur ha adottato le *“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025”* e all’art. 2, comma 2, ha previsto che *“Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*. In base al suddetto decreto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha adottato il decreto n. 34278 del 08.08.2024 con cui ha approvato la ripartizione del contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/2025 (poi rettificato con i successivi atti prot. 34629 del 09.08.2024 e prot. 35129 del 13.08.2024). Con il predetto decreto è stato chiarito che il numero di posti disponibili in ciascuna provincia sarebbe stato occupato attingendo in parte dalle *“Graduatorie di Merito”* (ossia Graduatorie adottate in esito all’espletamento di un concorso) ed in parte dalle Graduatorie ad esaurimento. L’U.r.s. competente ha poi pubblicato gli Avvisi n. 34280 del 08.08.2024, n. 34785 del 12.08.2024 e n. 34955 del 12.08.2024 con cui ha comunicato l’avvio delle procedure di convocazione dei docenti ai fini delle immissioni in ruolo. Per le restanti classi di concorso, l’Ufficio ha provveduto alla convocazione di tutti i docenti, anche idonei, inseriti nella graduatoria di merito del concorso di cui al Decreto n. 499/2020, tuttavia ha ommesso di convocare i docenti appartenenti alla classe di concorso ADSS, compresi i ricorrenti.

2. La legittimità delle determinazioni attuate dalla p.a. per l’immissione in ruolo dei docenti che hanno pretermesso i ricorrenti è contestata per i seguenti motivi:

2.1. *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 399 d.lgs. 297/1994”*; *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 59 del 13/04/2017”*; *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d. l. 126/2019”*; *“Violazione del dm 158 del 31 luglio 2024 e dell’allegato a”*; *“Violazione dell’art. 14 d. l. 19/2024”*; *“Violazione del dm 111 del 06.06.2024”*; *“Eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza e irragionevolezza in*

relazione a plurimi profili, illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti?”; “Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 difetto di motivazione - difetto di istruttoria.”

Secondo quanto prospettato in ricorso, il D.M. 158/2024 ha confermato quanto stabilito dalla normativa primaria, cioè che il 50% delle immissioni in ruolo debba avvenire attingendo equamente e simultaneamente a tutte le graduatorie di merito eventualmente vigenti, compresa dunque quella del decreto n. 499/2020 della quale fanno parte i ricorrenti, mentre per il restante 50% dei posti si debba attingere alle Graduatorie ad esaurimento.

Infatti, all’allegato A del superiore decreto, indicante *“le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’a.s. 2024/2025”*, si legge: *“Come è noto, l’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296”*.

Il D.M. n. 11/2024 ha, inoltre, stabilito il principio per il quale è possibile attingere per l’immissione a ruolo alle graduatorie provinciali per le supplenze in via subordinata e residuale rispetto al canale ordinario che si riferisce alle graduatorie di merito in corso di efficacia.

L’U.r.s. competente avrebbe agito, pertanto, illegittimamente nel pretermettere i ricorrenti in favore degli iscritti nelle G.P.S.

La determinazione sarebbe illegittima anche valutando l’ulteriore profilo dell’irragionevolezza della scelta della p.a. che ha convocato, per tutte le classi di concorso diverse dal sostegno, tutti i docenti, anche idonei, inseriti nella graduatoria di merito del concorso di cui al Decreto n. 499/2020.

2.2. In via subordinata, parte ricorrente invoca l’*“illegittimità dei d.m. n. 158/2024 e n. 111/2024”*. Infatti, nell’ipotesi in cui non venisse accolta l’interpretazione prospettata nel ricorso in tema della corretta attuazione dei due citati decreti, e si ritenesse autorizzata l’azione della p.a. che ha pretermesso per la classe di concorso dei ricorrenti le graduatorie di merito, in favore delle graduatorie provinciali di supplenza, i ricorrenti ne denunciano in

ogni caso l'illegittimità per le stesse ragioni esposte nei motivi che precedono, chiedendone l'annullamento e/o la disapplicazione.

3. L'Amministrazione ministeriale intimata si è costituita per mezzo della difesa erariale e ha depositato una memoria il 10.2.2025 nella quale, oltre a sostenere nel merito l'infondatezza del ricorso, ha sollevato eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o.. La difesa erariale ha depositato un'ulteriore memoria il 27.5.2025 con la quale ha ribadito i propri argomenti per il rigetto nel merito del ricorso. La p.a. resistente, in adempimento agli incombeni disposti dal Collegio con l'ordinanza n. 88/2025, ha depositato in data 7.3.2025 una relazione sui fatti di causa.

4. Parte ricorrente ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.

5. Tra i controinteressati intimati si è costituita in giudizio Corso Giacomina Rita la quale nella memoria di costituzione ha sostenuto, nel merito, l'infondatezza della pretesa ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.

6. All'udienza pubblica del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente e, dunque, la respinge.

Il *petitum* sostanziale del giudizio attiene alle determinazioni prese dalla p.a. prima di giungere alle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025. L'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere, deve in primo luogo accertare quali graduatorie debbano essere utilizzate e con che ordine; in secondo luogo verificare lo stato di avanzamento di ciascuna graduatoria o se effettivamente essa sia stata esaurita; in ultima istanza, operare un riparto che tenga conto del contingente delle assunzioni precedentemente determinato. Di tutta evidenza tali determinazioni da parte della p.a. non possono essere considerate alla stregua di atti di mera gestione

del rapporto di lavoro; esse sottendono l'esercizio di un potere tipico che deve corrispondere ai canoni di legge e che identifica nei destinatari di tali determinazioni posizioni di interesse legittimo. Deve, pertanto, affermarsi la corretta istaurazione del giudizio davanti al g.a. munito di giurisdizione in materia.

2. Il ricorso va accolto in ragione della fondatezza dei motivi principali di ricorso.

2.1. La ricostruzione normativa e l'interpretazione delle norme di riferimento rappresentata da parte ricorrente è corretta e, per le ragioni che seguono, deve ritenersi illegittimo l'agire della p.a. nel pretermettere i ricorrenti dall'elenco utile per l'immissione a ruolo a favore degli iscritti nelle G.P.S.

La norma primaria di riferimento è l'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994, secondo cui *“l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”*. Tale norma è espressamente richiamata dall'allegato A del D.M. 158/2024 e chiarisce che il canale ordinario per il reclutamento del personale docente da immettere a ruolo attinge da graduatorie di merito in corso di validità, formatesi all'esito dell'espletamento di procedure concorsuali nel rispetto del principio meritocratico dell'azione amministrativa.

L'art. 3 comma 1 del D.M. 111/2024 conferma che la procedura straordinaria di utilizzo delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze possa essere autorizzata soltanto una volta *“completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente”*, e dunque nelle sole ipotesi in cui siano stati esauriti i canali ordinari. Infatti, la disposizione appena richiamata precisa che l'avvio di tale procedura straordinaria può essere effettuato solo *“nei limiti del contingente assunzionale autorizzato”* e per la sola *“copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili”*. Dal sistema delineato nei superiori termini, pertanto, si evince il carattere di posterità e di sussidiarietà e mera eventualità

della procedura straordinaria di immissione a ruolo di soggetti iscritti nelle G.P.S., nella misura in cui essa è utilizzabile nelle sole ipotesi in cui le prioritarie procedure di immissioni in ruolo non siano riuscite a saturare i posti previsti dal contingente delle assunzioni.

2.2. Le difese della p.a. e della controinteressata hanno argomentato sulla qualificazione soggettiva dello *status* dei ricorrenti i quali hanno preso parte al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020 per la classe di concorso ADSS – sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Sul punto viene dedotto che la posizione in graduatoria di nessuno dei ricorrenti li qualifica come vincitori della procedura, poiché il loro *status* originario è risultato esser quello di idonei.

Sul punto, per i candidati idonei, l'art. 7, comma 7 del predetto D.D. n. 499/2020 ha disposto che *“il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”*.

Successivamente all'espletamento della procedura del D.D. n. 499/2020, è però entrato in vigore l'art. 47, comma 11 del decreto legge n. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022, che così dispone *“le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei*

limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR”.

In esecuzione di quanto sopra declinato, l'U.S.R. per la Sicilia ha approvato la graduatoria di merito della classe di concorso ADSS della Regione Sicilia con il decreto prot. n. 4863 del 6.2.2023 e, da ultimo, l'ha rettificata con il decreto prot. n. 17726 del 21.4.2024, integrandola con i candidati risultati idonei, tra cui i ricorrenti.

Secondo la prospettazione resistente, l'originario *status* dei ricorrenti, idonei e non vincitori della procedura concorsuale D.D. n. 499/2020, avrebbe imposto un trattamento differenziato ai fini della valutazione delle graduatorie per l'immissione a ruolo, rispetto agli altri candidati che in quella procedura erano risultati vincitori.

Tale interpretazione, oltre a non essere sorretta da alcun argomento normativo a supporto, pare essere una forzatura del dato positivo di cui al citato art. 47, comma 11 del decreto legge n. 30 aprile 2022 n. 36 che, aderendo alla prospettazione resistente, verrebbe letto in modo contrario rispetto alla sua *ratio* di ampliamento, sia in termini soggettivi, sia in termini di efficacia nel tempo delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 499/2020. Il disposto normativo è chiaro nell'equiparazione dei vincitori agli idonei applicabile al concorso del D.D. n. 499/2020 ed è altrettanto chiaro nell'affermare, in definitiva, che da quella procedura è scaturita un'unica graduatoria, allargata agli idonei per effetto di legge, la cui efficacia è prorogata fino a esaurimento (per ogni classe di concorso).

Per le superiori ragioni le argomentazioni resistenti non possono trovare accoglimento.

2.3. In definitiva, i ricorrenti, in quanto idonei, successivamente dichiarati vincitori del concorso indetto con D.D. n. 499/2020, hanno diritto a concorrere a pieno titolo per le procedure di disposizioni immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 con preferenza rispetto ai candidati inseriti nelle graduatorie provinciali.

Tale conclusione assume connotati di ragionevolezza e coerenza se si valuta, ulteriormente, la circostanza che i ricorrenti, per quanto in prima battuta siano risultati idonei e non vincitori, hanno partecipato e superato con un determinato punteggio minimo una prova concorsuale per titoli e esami, mentre gli iscritti alle G.P.S. ricoprono tale *status* senza aver sostenuto alcuna prova di merito.

La censurata soluzione adottata dalla p.a. nel caso di specie, per converso, assume aspetti di irragionevolezza che confliggono con il principio di buon andamento e meritocrazia nell'azione della p.a., avendo preferito i secondi ai primi per l'immissione in ruolo.

Un ultimo aspetto di fondatezza del ricorso riguarda l'effettiva contraddittorietà, rilevata da parte ricorrente, dell'azione amministrativa. La p.a., infatti, per le classi di concorso diverse da quella del sostegno, ha attinto alle sole graduatorie di merito di cui al D.D. n. 499/2020, ricorrendo alle G.P.S. esclusivamente per la classe alla quale concorrono i ricorrenti.

3. Per i superiori motivi il ricorso merita accoglimento e gli atti impugnati, per l'effetto, devono essere annullati.

4. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione del complessivo assetto degli interessi che coinvolti nella vicenda amministrativa. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese per i controinteressati non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla sulle spese per i controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Farhat

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO